

Legge regionale 14 giugno 1989, n.37

## **Disciplina interventi in materia di diritto allo studio universitario**

### TITOLO I

Finalita' - Destinatari - Requisiti di merito e di reddito

#### ARTICOLO 1

(Finalita')

1. Al fine di concorrere all'attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione la presente legge disciplina gli interventi per il diritto allo studio universitario finalizzato a rendere effettivo il diritto al raggiungimento dei piu' alti gradi degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
2. La legge disciplina, inoltre l'estensione di taluni di detti interventi alla generalita' degli studenti.
3. Nel rispetto delle inclinazioni e delle aspirazioni degli studenti, del pluralismo delle competenze istituzionali e nell'ambito della programmazione nazionale e dei relativi strumenti attuativi, la Regione persegue la detta finalita' in particolare collaborazione con le Universita', gli Istituti di istruzione superiore e con le Accademie di Belle Arti.

#### ARTICOLO 2

(Destinatari)

1. Nel rispetto del 1o comma dell'art. 1, gli interventi di cui alla presente legge sono destinati, secondo le modalita' di seguito disciplinate, agli studenti iscritti ai corsi di diploma o di laurea, a scuole dirette a fini speciali, a scuole di specializzazione, al dottorato di ricerca presso le Universita', gli Istituti di istruzione superiore e le Accademie di Belle Arti con sede amministrativa in Toscana, tutti denominati di seguito Universita'.
2. Gli studenti di nazionalita' straniera, compresi quelli della Comunita' europea, possono usufruire degli interventi nell'ambito degli accordi e dei trattati internazionali tra lo Stato italiano e i Paesi di origine degli stessi e secondo la normativa statale vigente. Possono altresì essere ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani, gli studenti apolidi e rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.
3. La disciplina degli interventi valuta con particolare considerazione le condizioni degli studenti portatori di handicaps e dei lavoratori studenti secondo criteri e indirizzi

espressi dal programma regionale di cui al successivo art. 19.

### ARTICOLO 3

(Requisito di merito)

I requisiti di merito per usufruire degli interventi a concorso sono determinati dal programma regionale di cui all'art. 19, sentite le Università e avuto riguardo alla media delle votazioni specifica dei singoli corsi di laurea ed al superamento nello svolgimento del proprio piano di studi da parte dei singoli richiedenti, di una soglia minima nel numero degli esami superati e nella media delle relative votazioni.

### ARTICOLO 4

(Requisiti di reddito)

1. I requisiti di reddito sono definiti dal programma regionale secondo i comma successivi.

2. Ai fini della determinazione dei requisiti di reddito si tiene conto del reddito annuo lordo complessivo della famiglia come somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafico, dichiarati nell'anno solare precedente agli effetti Irpef. Il reddito è comprovato con copia dei modelli 740 o 102 o 201.

3. I redditi derivanti dal lavoro dipendente e assimilati, detratta una quota forfettaria definita nel programma regionale e rapportata alla indennità integrativa speciale o di contingenza dell'anno solare precedente, sono ridotti del 40%.

5. Effettuate le operazioni di cui al comma precedente, i limiti di reddito sono definiti nelle misure di cui all'art. 28, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, maggiorate rispettivamente di 1,5 a rivalutare annualmente in ragione del tasso di inflazione programmato.

6. La falsità di dichiarazioni o documentazioni, ai fini della presente legge, fatta salva ogni altra sanzione anche accademica, determina la revoca dei benefici disposti a favore dello studente e la conseguente ripetizione di quanto indebitamente percepito, maggiorato del 10% semestrale, valutandosi, per i servizi forniti, il costo medio al netto dell'eventuale concorso dello studente. A tal fine, l'ente competente per l'erogazione dei benefici può avvalersi della polizia tributaria ai sensi dell'art. 7 del DL 10 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 706.

7. I requisiti di reddito degli studenti di nazionalità straniera di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge sono accertati sulla base delle disposizioni a tal fine contenute nei rispettivi trattati o accordi internazionali o

normativa CEE.

## TITOLO II Interventi

### ARTICOLO 5 (Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi che attuano il diritto allo studio universitario sono i seguenti:

- a) assegno di studio;
- b) prestito d'onore;
- c) servizio sovvenzioni;
- d) servizio abitativo;
- e) servizio mensa;
- f) organizzazione di servizi di consulenza di informazione e di orientamento professionale;
- g) stampa e diffusione di materiale didattico;
- h) attività culturali - ricreative e sportive;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile anche per le diversificate esigenze, previsto dal programma regionale di cui al successivo art. 19.

### ARTICOLO 6 (Assegno di studio)

1. L'assegno di studio è limitato al primo corso di diploma universitario, di laurea e di diploma di specializzazione. Sono destinatari dell'assegno di studio gli studenti regolarmente iscritti in corso e, per i corsi si laurea per i quali è previsto uno sbarramento limitatamente ad una sola volta, gli studenti iscritti al primo anno fuori corso intermedio. Gli studenti ripetenti sono assimilati ai fuori corso.

2. Agli studenti che rientrino nei limiti di reddito di cui al precedente art. 4, 5o comma, l'assegno di studio viene attribuito annualmente tramite concorso in base ai requisiti di merito stabiliti dal programma regionale. A parità di merito prevale lo studenti con reddito inferiore.

3. L'ammontare dell'assegno di studio è definito nel programma regionale. Gli studenti in sede usufruiscono dell'assegno di studio nella stessa misura corrisposta agli studenti fuori sede.

4. L'assegno di studio non è cumulabile con altre provvidenze analoghe.

5. Il programma regionale stabilisce annualmente il numero degli assegni da mettere a concorso presso ogni sede universitaria ripartiti per conto di diploma universitario e di laurea. Inoltre nell'ambito di ciascun corso gli assegni di studio vengono

ripartiti fra gli anni di corso.

6. Il programma regionale stabilisce, altresì, per i singoli corsi di laurea il numero degli assegni di studio riservati agli studenti iscritti fuori corso nei corsi di laurea per i quali è previsto uno sbarramento, nonché il numero degli assegni complessivamente disponibili per gli iscritti alle scuole di specializzazione presso ogni Università.

7. Agli studenti già beneficiari dell'assegno di studio, durante l'anno accademico immediatamente precedente, l'assegno stesso viene prioritariamente confermato quando, mantenendosi essi nei limiti di reddito di cui all'art. 4, abbiano raggiunto il livello di merito fissato dal programma regionale e costituito da un numero minimo di esami superati, non inferiore, comunque, a quello stabilito dalla legge n. 162/1969, e da un voto medio minimo.

8. Agli studenti già beneficiari dell'assegno di studio alla data di entrata in vigore della presente legge, ove non risultino vincitori ai sensi dei precedenti 2° e 7° comma, si applica la normativa contenuta negli atti di programmazione adottati ai sensi della LR 72/1982.

#### ARTICOLO 7

(Prestito d'onore)

1. I prestiti d'onore sono concessi a studenti aventi condizioni di reddito e di merito stabiliti dal programma regionale. Sono esclusi gli studenti iscritti ai primi due anni di corso di laurea e quelli iscritti al primo anno di corso di diploma o di scuola diretta a fini speciali.

2. La concessione dei prestiti di onore è regolata da apposite convenzioni con istituti e aziende di credito deliberati dalla Giunta regionale.

3. I prestiti d'onore sono garantiti, nel capitale e negli interessi, da fidejussione regionale.

4. La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il programma regionale determina l'importo massimo al prestito, eventualmente anche in misura differenziata, in relazione alla natura universitaria o post - universitaria degli studi e dell'anno di corso, nonché i tempi del rimborso.

#### ARTICOLO 8

(Servizio sovvenzioni)

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie e degli importi a

tal fine stabiliti dal programma regionale per ogni sede universitaria previa domanda, erogate agli studenti beneficiari dell'assegno, che si trovino in situazione di particolare disagio economico, sovvenzioni una tantum in rapporto ai costi connessi alla elaborazione della propria tesi o alla frequenza all'estero di corsi universitari previsti dal piano di studi.

2. Qualora lo studente appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di disabili dalla legge, a domanda, puo' essere erogata annualmente, nei limiti delle disponibilita' finanziarie e degli importi stabiliti dal programma regionale e secondo il grado di invalidita' stabilito dal programma stesso, una sovvenzione per l'acquisto di attrezzature specialistiche e materiale didattico quando non sia possibile la concessione in uno degli stessi. La sovvenzione non e' cumulabile con altre provvidenze analoghe.

## ARTICOLO 9

(Servizio abitativo)

1. Il servizio abitativo ricomprende tutti gli interventi relativi all'assegnazione di posti letto in strutture pubbliche e private convenzionate, e, in carenza di posti nelle strutture suddette, al pagamento dell'affitto secondo le misure e le modalita' definite nel programma regionale.

2. L'assegnazione dell'alloggio e il pagamento dell'affitto sono rivolti agli studenti fuori sede vincitori di assegno di studio. Ai fini della presente legge, per studente fuori sede si intende lo studente residente in Comune diverso da quello sede dell'Universita' frequentata con tempi di percorrenza tra detti Comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

3. Gli studenti vincitori di assegno di studio e fuori sede usufruiscano gratuitamente, a domanda, del servizio abitativo.

4. Eventuali posti letto residuali nelle strutture abitative pubbliche vengono assegnati agli studenti fuori sede non vincitori del concorso Per l'assegnazione dell'assegno di studio con modalita' determinate nel programma regionale secondo le tariffe fissate nel piano annuale di gestione di cui all'art. 22.

5. Il servizio abitativo e' gestito direttamente o mediante appalto o convenzioni con enti pubblici o privati, gestori o titolari di strutture abitative idonee. In caso di gestione indiretta, il corrispettivo unitario annuo da definire nella convenzione o nel capitolato non puo' superare il costo sostenuto pro - capite nelle residenze gestite direttamente.

6. Nelle strutture abitative sono forniti agli studenti, oltre ai

servizi logistici, anche spazi comuni destinati ad attività formative e culturali. A dette attività possono presiedere, previa convenzione con le università docenti o ricercatori universitari.

Ove lo consentano le condizioni strutturali, appositi locali sono destinati a servizi collettivi interni, quali cucine, lavanderie e stirerie.

7. Sulla base di apposite convenzioni fra l'ente gestore e l'Università, le strutture abitative pubbliche possono essere messe a disposizione durante l'anno di docenti e di studenti di altre Università, anche straniere, limitatamente a scambi formativi.

8. Nei periodi di vacanza dell'attività accademica, le strutture abitative pubbliche possono essere utilizzate per fini di turismo sociale giovanile a tariffa pari al costo di gestione del servizio.

9. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'ente delegato.

10. Il regolamento deve garantire la partecipazione degli utenti all'organizzazione della vita comunitaria e alle attività culturali e ricreative interne.

## ARTICOLO 10

(Servizio mensa)

1. Il servizio mensa è preordinato a consentire la frequenza alle attività didattiche e di ricerca.

Le mense o strutture di ristoro similari sono allocate, oltre che presso le strutture abitative, nelle immediate vicinanze o, previa intesa con le competenti autorità accademiche, all'interno delle sedi universitarie in modo da realizzare una razionale diffusione decentrata.

2. Alle mense universitarie possono accedere gli studenti iscritti alle Università toscane, ivi compresi i dottorandi di ricerca. I vincitori dell'assegno di studio accedono gratuitamente; gli altri studenti con le modalità determinate dal programma regionale e alle tariffe fissate nel piano annuale di gestione di cui all'art. 22.

3. Alle medesime condizioni previste dal programma regionale per gli studenti che non siano vincitori di assegno di studio, possono accedere alla mensa studenti di altre Università, anche straniere, previa attestazione del Direttore o del responsabile dell'unità amministrativa universitaria temporaneamente frequentata per motivi di studio o di ricerca.

4. L'accesso alle mense universitarie da parte di altri utenti,

ivi compreso il personale dell'università, nonché quello dipendente da enti pubblici e privati, può aver luogo a prezzi di costo e senza oneri a carico della Regione, mediante apposite convenzioni, fatta comunque salva la funzionalità del servizio.

5. La gestione della mensa può essere affidata, mediante appalti o convenzioni, ad enti pubblici o privati, ivi comprese associazioni e cooperative studentesche, a costi non superiori e a caratteristiche del servizio non inferiori a quelle della gestione diretta. Oltre ad appositi controlli, il capitolato o la convenzione dovranno, tra l'altro, prevedere condizioni di accesso, quantità calorica del vitto, qualità dei generi alimentari, efficienza del servizio, confortevolezza dell'ambiente, in ogni caso non inferiori a quelle previste per le mense direttamente gestite.

6. Le Aziende e i Comuni di Arezzo e Carrara nominano un'apposita commissione paritetica, la metà dei membri della quale è direttamente designata dagli studenti frequentanti la singola mensa, per garantire il controllo degli utenti sulla qualità del servizio della gestione di mensa, tenendo conto anche di eventuali suggerimenti e reclami.

## ARTICOLO 11

(Consulenza, informazione e orientamento professionale)

1. Il servizio di consulenza e di informazione ha il compito di fornire agli studenti tutte le notizie e le informazioni necessarie per un'adeguata conoscenza delle attività e dei servizi universitari.

2. Tale servizio, mediante appositi centri, è finalizzato a fornire agli studenti servizi di consulenza ed elementi di conoscenza necessari ad orientare gli studenti nella programmazione dei loro studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali, agli sbocchi occupazionali e alle prospettive sul mercato del lavoro dei laureati.

3. I centri preposti a tale servizio possono coordinare i loro interventi con le attività di orientamento didattico delle singole università, possono inoltre avvalersi eventualmente di Enti e Istituti specializzati, tutto mediante convenzioni.

## ARTICOLO 12

(Stampa e diffusione di materiale didattico)

1. Gli interventi sono rivolti alla stampa ed alla diffusione, anche tramite prestito, di materiale didattico di ogni tipo (libri, audiovisivi, strumenti didattici). Gli oneri a carico degli studenti per l'acquisto di materiale devono essere determinati in modo da garantire la copertura dei costi di produzione.

2. La stampa del materiale didattico e' disposta sentiti i competenti organi accademici.

3. Nella stampa e nella diffusione, si terra' conto delle esigenze specifiche degli studenti portatori di handicaps.

#### ARTICOLO 13

(Attivita' culturali ricreative e sportive)

1. Gli interventi per le attivita' culturali ricreative e sportive sono volti, nei limiti a tal fine disposti dal programma regionali, a:

- a) organizzare centri per studenti, dotati di ambiente di lettura, lo studio, la ricreazione e provvisti di strumenti di informazione e documentazione collegati a mense e a residenze universitarie;
- b) promuovere, incentivare e sostenere le iniziative promosse da associazioni, cooperative e comitati studenteschi, anche di studenti stranieri, operanti nelle Universita': c) promuovere soggiorni di studio e di ricerca, anche mediante scambi e convenzioni con le Universita' o con enti pubblici o privati italiani ed esteri;
- d) sostenere ogni forma di fruizione di attivita' culturali promosse nell'ambito delle cita' sedi universitarie;
- e) sostenere ogni forma di fruizione di attivita' culturale e di promozione sportiva.

#### TITOLO III

Delega delle funzioni

#### ARTICOLO 14

(Enti destinatari di delega)

1. Le funzioni amministrative relative agli interventi per il diritto allo studio universitario sono delegate ai Comuni di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e Carrara.

2. I Comuni delegati di Firenze, Pisa e Siena devono avvalersi, per la gestione degli interventi, di un'apposita Azienda dotata di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria, istituita e regolata dai Comuni stessi sulla base dei principi contenuti nei successivi articoli.

3. I Comuni delegati di Arezzo e Carrara effettuano direttamente gli interventi e garantiscono la partecipazione dei docenti e degli studenti delle rispettive sedi universitarie mediante l'istituzione di un'apposita commissione con funzioni consultive obbligatorie sugli atti fondamentali di programmazione, di gestione e di verifica.

La composizione della commissione si uniformera' ai criteri

previsti dal comma 2 dell'art. 15 e viene insediata entro l'1-7-1989.

## ARTICOLO 15 (Organi e funzioni dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente e da otto membri nominati per la meta' dal Consiglio comunale, garantendo la presenza delle minoranze, al di fuori del suo seno, fra persone di comprovata esperienza tecnico - amministrativa e per l'altra meta' da rappresentanti eletti dagli studenti e da docenti nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e l'allegato piano annuale di gestione, il conto consuntivo e i risultati finali del controllo di gestione, i regolamenti, l'assunzione e il trattamento retributivo del Direttore, nonche' gli altri atti attribuitigli dal Comune con il regolamento che disciplina l'Azienda.

4. Il Presidente e' nominato dal Consiglio comunale. Egli ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e vigila sul buon andamento dell'Azienda.

5. Il Direttore e' assunto mediante concorsi per titoli ed esami, con contratto a termine. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso di diploma di laurea o che abbiano esercitato per almeno tre anni funzioni di direttore o dirigente in aziende pubbliche o enti pubblici o in aziende private.

6. Il Direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del Consiglio di amministrazione; provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; provvede ad ogni altro atto di gestione, ivi compresi quelli attinenti al personale. Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Consiglio comunale al di fuori del suo seno fra le persone iscritte all'albo dei revisori dei conti e tra i funzionari pubblici con qualifica di dirigente ed ha i compiti di cui all'art. 2403 del

Codice Civile.

Il Collegio dei revisori dei conti segnala contestualmente al Consiglio di amministrazione e al Comune i vizi di legittimità ed eventuali osservazioni di merito.

#### ARTICOLO 16

(Controllo e vigilanza sull'Azienda)

1. Il Comune approva gli atti di bilancio con l'allegato piano di gestione annuale e i risultati finali del controllo di gestione nei termini di cui all'art. 22, nonché i regolamenti.
2. Il Comune esercita il controllo eventuale sulla legittimità e sulla conformità agli atti di programmazione degli altri atti dell'Azienda. Tali atti si intendono approvati dopo un mese dal loro ricevimento salvo che il Comune stesso non abbia richiesto chiarimenti o abbia avanzato osservazioni.
3. Il Comune esercita inoltre i poteri sostitutivi nel caso di inadempienze anche con lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina contemporanea dell'organo commissariale.

#### ARTICOLO 17

(Indirizzi per l'esercizio delle funzioni)

1. I Comuni e le Aziende esercitano le funzioni delegate attenendosi ai seguenti indirizzi:
  - a) realizzare un effettivo coordinamento con le iniziative attuate dai Comuni anche in settori diversi ma comunque incidenti sulle condizioni di vita degli studenti, con particolare riferimento a quelli realizzati a favore degli studenti degli altri ordini di scuola;
  - b) organizzare gli interventi nel rispetto della autonomia della Università e della necessaria collaborazione con la stessa;
  - c) utilizzare le risorse finanziarie nel rispetto dell'equilibrio finanziario delle gestioni;
  - d) promuovere e sostenere la cooperazione studentesca;
  - e) favorire di norma gli interventi costituiti da erogazioni di servizi.

2. Il programma regionale può prevedere ulteriori indirizzi.

#### ARTICOLO 18

(Competenze riservate)

1. La Regione, mediante convenzione con le Università e nel rispetto dell'autonomia didattica ed organizzata di queste, concorre al sostegno delle attività di sperimentazione didattica e organizzativa promossa dagli organi accademici ai sensi del DPR n. 382/1980.

2. La Regione promuove studi di ricerche in materia di diritto allo studio universitario.

#### TITOLO IV

Programmazione - Bilanci - Controllo di gestione

#### ARTICOLO 19

(Programma regionale. Contenuti)

1. Il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario e' strumento di attuazione del programma regionale di sviluppo, ha validita' triennale e si conforma agli obiettivi e alle priorit  della programmazione nazionale universitaria.

2. Il programma regionale di compone di due parti. La prima parte stabilisce:

- a) gli obiettivi generali e le priorit  da perseguire in attuazione delle finalita' fissate dalla legge;
- b) le strategie e gli strumenti da attivare per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti per le spese di gestione e per spese di investimento;
- d) i criteri e le modalita' relativi al controllo di gestione;
- e) i criteri per la determinazione delle tariffe.

3. La seconda parte, premessa una documentata analisi sullo stato degli interventi per il diritto allo studio universitario quale risulta dal controllo di gestione, contiene gli eventuali aggiustamenti al programma e stabilisce:

- a) il riparto dei finanziamenti per le spese di gestione;
- b) il numero degli assegni messi a concorso da parte degli enti delegati;
- c) il tetto finanziario entro il quale erogare i prestiti d'onore;
- d) i progetti di investimento e le relative risorse finanziarie;
- e) eventuali nuovi interventi ai sensi dell'art. 5 lett. i);
- f) ogni altra disposizione relativa al programma prevista dalla presente legge.

#### ARTICOLO 20

(Programma regionale. Procedure)

1. Il programma regionale dispone per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilita' recate da tale bilancio. La prima parte del programma regionale, di cui al secondo comma del precedente art. 19, e' soggetta ad approvazione triennale fatti salvi eventuali aggiornamenti determinati dai

risultati delle verifiche e dei controlli di gestione. La seconda parte del programma regionale di cui al terzo comma del precedente art. 19, e' soggetta ad aggiornamento annuale.

2. La Giunta regionale elabora la proposta di programma, sulla stessa richiede il parere degli enti delegati, delle Aziende, delle Universita', delle associazioni studentesche e la trasmette improrogabilmente entro il 15 aprile al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. Il programma regionale e l'aggiornamento annuale vengono approvati dal Consiglio regionale entro il 31 maggio.

## ARTICOLO 21

(Finanziamento degli enti delegati)

1. Agli oneri per l'attuazione del diritto allo studio universitario le Aziende e gli enti delegati, ove non e' costituita l'Azienda, provvedono mediante:

- a) trasferimenti a carico del bilancio regionale disposti ai sensi del successivo art. 27;
- b) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
- c) rimborsi, recuperi entrate diverse per i servizi resi dalle Aziende.

Tali entrate sono destinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.

2. Il totale degli stanziamenti di competenza relativi alle spese del diritto allo studio universitario deve risultare, in ciascun bilancio, eguale al totale delle entrate di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma.

## ARTICOLO 22

(Esercizio finanziario - Bilancio Attivita' contrattuale dell'Azienda)

1. L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dall'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre.

2. Il bilancio contiene:

- a) nella parte entrata, il capitolo " Trasferimenti della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Spese di investimento";
- b) nella parte entrata, il capitolo " Trasferimenti della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Spese di gestione";
- c) nella parte entrata, il capitolo " Proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito

universitario" articolato secondo i singoli centri di erogazione dei servizi che generano le entrate;

d) nella parte relativa alla spesa sono iscritti, distinti per spese di investimento e spese di gestione, capitoli relativi ai singoli interventi. I capitoli sono articolati per i singoli centri di erogazione dei servizi.

3. Al bilancio suddetto e' allegato il piano annuale di gestione relativo all'esercizio finanziario di cui al primo comma, contenente:

a) gli obiettivi che si intendono raggiungere;

b) il riparto delle risorse finanziarie tra gli interventi di cui alla presente legge, col rispetto dei vincoli di destinazione previsti;

c) i criteri e le modalita' organizzative, di realizzazione e di controllo dei singoli interventi;

d) le correlazioni tra i servizi del diritto allo studio universitario ed altre iniziative analoghe programmate dall'ente delegato e da enti pubblici e privati operanti nel settore (cooperative, associazioni, fondazioni);

e) le tariffe dei servizi.

4. Le Aziende deliberano entro il 30 settembre il bilancio e il piano allegato che vengono trasmessi al Comune e alla Giunta regionale. Il Comune approva il bilancio e il piano entro il 30 novembre.

5. I Comuni di Arezzo e di Carrara, nonche' di Firenze, Pisa e Siena fino alla costituzione dell'Azienda di cui all'art. 14, secondo comma, redigono il proprio bilancio per quanto riguarda il diritto allo studio universitario secondo i contenuti di cui al secondo comma ed approvato il piano annuale di gestione contestualmente al bilancio.

6. Le Aziende deliberano il conto consuntivo entro il 28 febbraio e lo trasmettono al Comune per l'approvazione nonche' alla Giunta regionale. Il Comune approva il conto consuntivo entro il 31 marzo.

7. L'attivit  contrattuale dell'Azienda e' disciplinata in conformita' alla normativa regionale in materia.

## ARTICOLO 23

(Controllo di gestione)

1. Le Aziende predispongono la documentazione e i prospetti contabili periodici nonche', entro il 31 dicembre di ogni anno, i risultati finali del controllo di gestione relativo all'anno accademico precedente effettuato secondo le disposizioni del programma regionale, certificati dal Collegio dei revisori dei conti, e li trasmettono al Comune e alla Giunta regionale.

2. Le Aziende deliberano ed i Comuni approvano i risultati finali del controllo di gestione contestualmente alla deliberazione ed approvazione del conto consuntivo.

3. La Regione promuove iniziative volta a verificare il raggiungimento delle finalità della legge e degli obiettivi generali del programma regionale.

La Regione svolge la verifica di efficacia anche mediante la rilevazione e valutazione dei dati relativi al numero di studenti laureati fra quelli beneficiari degli interventi a concorso, degli anni impiegati per il conseguimento della laurea e della votazione media da questi riportata rispetto alla generalità degli studenti.

#### ARTICOLO 24

(Poteri di intervento della Regione)

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio delle proprie funzioni la Regione può acquisire direttamente informazioni e dati conoscitivi presso i Comuni delegati e le loro Aziende.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti e dei termini previsti dalla presente legge e dal programma regionale, comporta l'attivazione del procedimento di sostituzione previsto all'art. 66, secondo comma, dello Statuto, per il mancato compimento di atti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate.

#### TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

#### ARTICOLO 25

(Regolamento di attuazione)

1. Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo 1990 approva il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento disciplina tra l'altro:

- a) i termini per la pubblicazione dei bandi di concorso e delle relative graduatorie;
- b) le procedure e le modalità per l'accertamento dei requisiti di merito e di reddito;
- c) le modalità e i termini per l'erogazione dell'assegno di studio;
- d) le modalità di erogazione del prestito d'onore;
- e) le tipologie e gli standard tecnici per i servizi e la loro gestione;
- f) gli obblighi e i diritti degli studenti alloggiati nelle residenze universitarie;
- g) le ipotesi di sospensione, decadenza o revoca dei benefici

concernenti gli interventi a concorso per venir meno dei requisiti prescritti o per violazione di obblighi di comportamento;

h) le procedure di accertamento delle ipotesi sub g) nel rispetto del principio del contraddittorio.

#### ARTICOLO 26

(Tasse e contributi)

1. La tassa prevista dal primo comma dell'art. 190 del testo unico approvato con RD 31 agosto 1939, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione dell'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una Università avente sede in Toscana, e' fissata in lire 150.000.

2. L'effettuato pagamento - da eseguirsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Toscana - Servizio tesoreria - deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

3. I contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18/12/1951, n. 1551, sono corrisposti dagli studenti alle Università di appartenenza le quali provvedono con ricorrenza bimestrale ad accreditare alla Regione le somme riscosse.

4. per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali.

#### ARTICOLO 27

(Finanziamento regionale degli interventi)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dalla precedente legge e che decorrono dal 1/1/1990 si fa fronte per detto anno con legge di Bilancio, utilizzando allo scopo gli stanziamenti che, ai fini del Bilancio Pluriennale 1989-1991, sono stati allocati per l'anno 1990 sul Programma 1.6.3, e per gli anni successivi con legge di Bilancio.

#### ARTICOLO 28

(Assegnazione Personale e Beni)

1. L'assegnazione del personale e dei beni connessi con la delega prevista dalla presente legge e' disciplinata dalle norme dell'apposita legge regionale recante la disciplina generale per l'assegnazione delle risorse agli enti destinatari della delega di funzioni.

2. In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della LR 1/3/1989 n. 15.

## ARTICOLO 29 (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui al titolo II hanno efficacia dal 1/1/1990 anche nell'ipotesi di mancata costituzione dell'Azienda a tale data. Fino alla costituzione dell'Azienda si applica il disposto dell' art. 14, terzo comma, anche ai Comuni di Firenze, Pisa e Siena.

2. In prima applicazione della presente Legge, i termini relativi alle procedure di approvazione del programma regionale di cui all'art. 20, secondo e terzo comma, sono fissati rispettivamente al 28 febbraio e al 31 marzo 1990. Fino all'approvazione suddetta resta operante il programma regionale approvato ai sensi della LR 31 agosto 1982, n. 72, in quanto compatibile con la presente Legge.

3. Fino all'attuazione della struttura operativa della Azienda di cui all'art. 14, secondo comma, le funzioni di responsabile della struttura operativa preposta alla gestione delle funzioni delegate continuano ad essere esercitate dal dirigente responsabile titolare delle medesime alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diverse determinazioni da adottarsi di intesa tra la Giunta regionale e l'Ente delegato. Lo svolgimento, in base ad atti formali, delle funzioni di responsabilità della struttura operativa del diritto allo studio universitario costituisce titolo specifico da valutarsi in sede di applicazione dell'art. 15, quinto comma.

4. I termini di cui all'articolo unico della LR 1/2/1989, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 1989.

## ARTICOLO 30 (Norma finale)

1. Le leggi regionali 31 agosto 1982, n. 72, 31 ottobre 1983, n. 72, e 6 aprile 1987, n. 22, sono abrogate.

2. Sono altresì sopresse, all'art. 3, primo comma, della LR 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il diritto allo studio), le parole: " le accademie di belle arti".